



COMUNE DI CIVITAVECCHIA
(Città metropolitana di Roma)

DOCUMENTI SEMPLIFICATI RELATIVI ALLA TRATTATIVA DIRETTA PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI ATTREZZATURE LUDICHE PRESSO CENTRO ESTIVO COMUNALE

Articolo 1

Oggetto e importo dell'appalto

Costituisce oggetto del presente appalto l'affidamento della fornitura e posa di attrezzature ludiche per il giardino di pertinenza del Centro Estivo Comunale sito in via dell'Immacolata. Tutte le attrezzature devono essere conformi alla vigente normativa sulla sicurezza sui giochi, omologate ed idonee per l'utilizzo nel Centro estivo (giochi utilizzabili anche nella fascia d'età 3- 14 anni). In particolare, gli elementi da fornire e posare all'interno dell'area "A" sulla planimetria allegata, sono:

GIOCO IN LEGNO SUNSHINE CASTLE CON ALTALENE	mt 7,80 x 3,65 x 3,80 h	1	Struttura ludica per aree pubbliche realizzata in legno (cedro rosso della California) composta da castello con pianale h 150 cm, arrampicata a pioli, arrampicata roccia, arrampicata corda, scivolo polietilene , 2 altalene. Tetto in PVC colorato. Dimensioni struttura mt 7,80 x 3,65 x 3,80 h. Certificazione EN1176
PLAYCENTER CASSETTA FUNGO MAXI	mt 2,80 x 1,40 x 2,05 h	1	Struttura ludica casetta realizzata in resistente polietilene rotazionale, con 2 ingressi e scivolo. Dimensioni mt 2,80 x 1,40 x 2,05 h. Certificazione di gioco sicuro
PLAYCENTER CUBIC TOY O2000	mt 4,00 x 0,75 x 1,40 h	1	Gioco in polietilene rotazionale modulare e componibile, dimensioni mt 4,00 x 0.75 x 1,40 h. Composto da: Composto da: 4 pannelli 1 pannello scaletta 1 scivolo grande 1 scala grande 2 balaustre. Certificazione EN1176

PLAYCENTER CUBIC TOY I2000	mt 4,20 x 4,00 x 1,40 h	1	<p>Gioco in polietilene rotazionale modulare e componibile, dimensioni mt 4,20 x 4,00 x 1,40 h.</p> <p>Composto da:</p> <p>13 pannelli 2 pannelli scaletta 2 tunnel 1 scivolo grande</p> <p>1 scala grande 2 balaustre</p> <p>Certificazione EN1176</p>
ALTALENA DOPPIA MIX TELAIO ACCIAIO (ROSSO O BLU)	mt 3 x 1,10	1	<p>Altalena con struttura in palo tondo in acciaio zincato.</p> <p>Fornita con 1 seggiolino a tavoletta e 1 seggiolino a cestello per bambini 0-3 anni. Dimensioni mt 3 x 1,10 x 2,30 h. Certificazione EN1176</p>
BILICO LEGNO 2 POSTI	mt 2,95 x 1,23 x 1,60 h	1	<p>Dimensioni Mt. 0,46 x 3,00 x 0,81 bilico in legno lamellare trattato in autoclave oscillante con sistema a fulcro per parchi pubblici, bulloneria in acciaio inox, maniglie in acciaio inox per bambini 3-12 anni.</p> <p>Certificazione EN1176</p>
GIOCO ACQUATICO SCIVOLO PISCINA SUMMERFUN	mt 1,20x2,10x0,42 h	1	<p>Struttura ludica composta da piscina e scivolo a spirale. dotato di scaletta e scivolo a spirale. Durante il periodo invernale, al posto dell'acqua, la piscina può essere riempita di palline colorate. Certificata dall'Istituto Italiano di sicurezza dei giocattoli.</p> <p>Dimensioni Vasca Mt 1,20x2,10x0,42 h.</p> <p>Con Saracinesca per svuotamento Acqua</p>
TAPPETO ELASTICO RETTANGOLARE	mt 3 x 4,30	1	<p>Tappeto elastico RETTANGOLARE PROFESSIONALE alta qualità. Dimensioni Mt. 3,05 x 4,30 x 2,60 h.. Dotato di coprimolle in pvc, rete di protezione.</p> <p>Per uso professionale/pubblico sia indoor che esterno (telaio zincato a caldo). a norma DM 18/05/2007 e targhetta con codice identificativo</p>

PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA ALVEOLARE (PER ALTALENA E DOPPIA E SUNSHINE CASTLE). Quantità necessaria 78 MQ	piastre mt 1 x 1,50	78 mq	Pavimentazione antitrauma per parchi gioco (HIC 186 CM), realizzata in gomma in piastre cm 100x150. rapido e facile da installare, consente la crescita dell'erba, resistente ad agenti atmosferici ed usura. La pavimentazione deve essere fissata tramite pioli. Certificazione EN1177
BRUCO CATERPILLAR POLIETILENE	mt 2,10 x 1 x 1,10 h.	1	Tunnel bruco realizzato in resistente polietilene rotazionale, adatto all'uso sia ll'interno che all'esterno. Dimensioni cm 210x100 x110 h. Certificazione di gioco sicuro
SABBIERA CON TAVOLINO (PLASTICA)	cm 147 x 178	4	Pratica sabbiera che può contenere fino a 90 Kg di sabbia (non inclusa), abbinata al tavolino con la panca che può ospitare fino a 4 bambini contemporaneamente . L'ombrellino parasole garantisce ombra sufficiente per la protezione dal sole e la combinazione dei 2 giochi in 1 stimola le capacità sensoriali e sociali dei bambini. Composto da plastica in doppio strato dura e resistente agli agenti atmosferici, facile da pulire, Dimensioni Cm. 177,8 x 144.8 x 169 h.. Certificazione EN71

Al termine della posa la Ditta dovrà fornire per ogni gioco un certificato che attesti la conformità d'installazione alle specifiche del presente capitolato ed alle norme europee vigenti. La disposizione dei giochi nell'area verrà concordata assieme al tecnico comunale di riferimento (non viene pertanto richiesto un progetto per tale area)..

Articolo 2

Durata

La fornitura e la posa dei giochi dovrà essere conclusa entro e non oltre tre settimane a partire dalla data di aggiudicazione

Articolo 3

Importo a base d'appalto e quadro economico

L'importo posto a base di gara è pari ad euro 20.372,00, comprensivo di € 500,00 per gli oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso e con oneri interferenziali pari a zero.

Il quadro economico è il seguente:

a) Fornitura	€ 19.872,00
b) Spedizione e posa in opera	€ 4.850,00
c) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 500,00
d) Sommano : importo a base d'appalto	€ 25.222,00

Somme a disposizione dell'Amministrazione:

e) IVA 22% su d)	€ 5.548,84
f) Imprevisti	€ 0,00
g) Sommano	€ 5.548,84
Totale complessivo (d+g)	€ 30.770,84

Articolo 4

Requisiti di partecipazione

1. Alla gara possono partecipare i soggetti giuridici operanti nell'ambito di attività inerente l'oggetto del presente appalto – “Beni – Arredi”

2. I soggetti giuridici invitati a partecipare alla presente RdO dovranno presentare una documentazione a corredo delle offerte di cui al presente documento.

La documentazione dovrà **a pena di esclusione:**

- essere sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante o da un procuratore generale o speciale dell'operatore economico concorrente;

- essere corredata da copia fotostatica non autenticata di un valido documento di identità del sottoscrittore

ed attestare nel DGUE presente nei documenti richiesti ai partecipanti:

- **REQUISITI DI CAPACITA' TECNICO-PROFESSIONALE (parte IV lett. C)**

Ovvero i servizi principali del tipo specificato con indicazione degli importi, delle date e dei destinatari pubblici o privati

- **REQUISITI DI ORDINE GENERALE**

- **REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA (parte IV lett. B)**

ovvero dichiarazione **fatturato globale** relativo all'ultimo triennio, che non deve essere inferiore, **per anno**, al valore complessivo stimato dell'appalto - art. 83 dlgs 50/16 – ovvero € 25.222,00 Iva esclusa per anno –

- **PANTOUFLAGE**

Unitamente alle dichiarazioni di cui sopra, dovrà, altresì, essere presentata la sotto riportata documentazione:

- 1) Dichiarazione tracciabilità;
- 2) DURC;
- 3) Documento semplificato sottoscritto digitalmente per accettazione;
- 4) Dichiarazione impegno a presentare polizza fidejussoria definitiva pari al 10% dell'importo contrattuale con le modalità previste dall'art. 103 del Dlgs 50/18;
- 5) Dichiarazione con la quale l'operatore economico si impegna a trasmettere dopo l'aggiudicazione copie delle certificazioni richieste come da all. A al presente documento.

Articolo 5

Norme generali nell'esecuzione della fornitura e posa in opera

L'Impresa dovrà attenersi alle migliori regole d'arte, nonché alle prescrizioni che qui di seguito vengono date, al fine di fornire giochi perfettamente funzionanti ed utilizzabili.

Articolo 6

Materiali d'uso e attrezzature

L'Impresa deve risultare perfettamente idonea, organizzata ed attrezzata per la gestione dell'appalto. Il responsabile tecnico comunale si riserva la possibilità di controllare, anche a mezzo di esperto esterno, l'idoneità dei mezzi e delle attrezzature utilizzate, effettuando, ove occorra, verifiche a campione e, in caso di esito sfavorevole, richiederne la sostituzione.

Articolo 7

Sicurezza

L'impresa si obbliga ad ottemperare alla normativa in materia di sicurezza sul lavoro di cui al d.lgs.81/2008 e ss.mm.ii.. In relazione all'attività prevista, non si ravvisano rischi da interferenza come previsti dall'art. 26 del d.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., e pertanto non si ritiene necessaria la redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI). L'impresa, tuttavia, prima dell'esecuzione del servizio, dovrà presentare il proprio Piano Operativo di Sicurezza di cui all'art. 131, comma 2, lett. c) del d.lgs.163/2006 e ss.mm.ii.. indicando l'elenco dei nominativi delle persone che saranno impiegate durante l'installazione delle strutture.

Articolo 8

Spese a carico dell'impresa

Ogni spesa ed onere relativo al servizio, comprese le eventuali sanzioni dovute a violazioni di norme, sono a totale carico dell'impresa ed in particolare, l'impresa deve provvedere: a) alle spese per il personale comprese quelle necessarie per assicurare la tutela indicata dalle norme relative all'igiene e alla prevenzione degli infortuni nonché quelle relative alla formazione ed aggiornamento; b) alle spese per l'acquisto delle attrezzature e del materiale per le attività c) alle spese per la fornitura di materiali di consumo; d) alle spese inerenti il pagamento dei tributi comunque derivanti dall'esercizio del servizio; e) alle spese assicurative; f) alle spese per la manutenzione ordinaria di tutti i beni mobili e attrezzature utilizzati per la posa in opera.

Articolo 9

Responsabilità dell'esecutore del contratto

1. L'esecutore del contratto deve osservare tutti gli obblighi derivanti dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia di lavoro ed assicurazioni sociali, i cui oneri sono a carico dello stesso.
2. L'esecutore del contratto è responsabile per gli infortuni o i danni a persone o cose arrecati all'Amministrazione e/o a terzi per fatto proprio e/o dei suoi dipendenti e/o collaboratori nell'esecuzione del contratto.
3. L'esecutore del contratto è responsabile del buon andamento del servizio e delle conseguenze pregiudizievoli che dovessero gravare sull'Amministrazione in conseguenza dell'inosservanza, da parte dell'impresa o dei dipendenti e/o collaboratori della stessa, delle obbligazioni nascenti dalla stipulazione del contratto.

Articolo 10

Verifica delle prestazioni e procedure di pagamento.

1. I beni e servizi acquisiti ai sensi del presente Capitolato sono soggetti a verifica o ad attestazione di regolare esecuzione intesa ad accertarne la corrispondenza, per quantità e qualità, alle condizioni contrattuali previste. Tali verifiche, a cura della struttura responsabile dell'acquisizione, sono eseguite non oltre 15 gg dall'esecuzione del servizio, salvi i casi di particolare complessità.
2. A seguito dell'esito positivo della verifica di cui al comma precedente, il responsabile appone il visto di liquidazione sulla fattura o altro idoneo documento fiscale.
3. Il pagamento del corrispettivo del servizio avverrà ai sensi della normativa vigente.
4. La fattura elettronica dovrà essere compilata secondo le leggi vigenti, essere intestata e inviata a:
Comune di Civitavecchia

Le fatture dovranno **OBBLIGATORIAMENTE** riportare le seguenti indicazioni:

- Il servizio/ufficio che ha richiesto la fornitura – Pubblica Istruzione -
- Il riferimento amministrazione
- Numero atto (buono d'ordine o determina) di impegno
- Numero e data ordine di acquisto ovvero il numero e la data di contratto
- Il capitolo di spesa sul quale è imputato il costo
- N° dell'impegno contabile
- Data di scadenza della fattura
- CIG
- Il numero del conto dedicato sul quale effettuare il pagamento

Codice Univoco RKLBPV

L'ufficio Ragioneria restituirà al mittente le fatture nel caso di mancata indicazione di uno qualsiasi dei predetti dati.

Le fatture non potranno essere emesse prima dell'effettiva consegna dei prodotti.

Articolo 11

Consegna prodotti e clausole penali

1. La consegna degli articoli dovrà avere inizio entro il 18.08.2020 e conclusa entro il giorno 01.09.2019, salvo deroghe da concordare con l'Ufficio Pubblica Istruzione del Comune.

La ditta fornitrice, nell'esecuzione delle consegne dovrà evitare ogni disservizio al Comune di Civitavecchia. A tal fine la data e, possibilmente, l'ora indicativa dovrà essere concordate direttamente l'ufficio preposto: ufficio Pubblica Istruzione Dott.ssa Paola Zanforlini 0766590918.

2. E' prevista l'applicazione di penalità per ritardi nell'esecuzione del servizio e per inadempimento contrattuale.

3. Anche nel caso, in conseguenza di ritardo o di inadempimento contrattuale, l'Amministrazione può irrogare, per ogni evento negativo, una penale di ammontare non superiore al 10% dell'importo contrattuale.

3. Degli inadempimenti fanno prova i processi verbali e le lettere di contestazione sottoscritte dal responsabile.

Articolo 12

Procedura applicazione penali

- Rilevamento del presunto inadempimento compiuto dal Fornitore

L'Amministrazione individua e verifica eventuali inadempimenti da parte della ditta aggiudicataria rispetto agli obblighi contrattualmente assunti.

- Contestazione al Fornitore

La contestazione dell'inadempimento all'aggiudicatario avviene in forma scritta e riporta i riferimenti contrattuali con la descrizione dell'inadempimento.

La contestazione contiene anche il calcolo economico della penale.

- Controdeduzioni del Fornitore

La ditta aggiudicataria dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate – se del caso - da una chiara ed esauriente documentazione, all'Amministrazione nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa.

- Accertamento della sussistenza/insussistenza delle condizioni di applicazione delle penali e quantificazione

Qualora le controdeduzioni non pervengano all'Amministrazione nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano ritenute idonee a giustificare l'inadempienza contestata, l'Amministrazione stessa dovrà comunicare per iscritto all'aggiudicatario la ritenuta infondatezza delle suddette deduzioni e la conseguente applicazione delle penali stabilite nel presente capitolato, a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

Qualora, invece, le controdeduzioni del Fornitore siano ritenute idonee, l'Amministrazione dovrà provvedere a comunicare per iscritto all'aggiudicatario medesimo la non applicazione delle penali.

L'applicazione delle penali avviene con compensazione del credito: l'Amministrazione procede a compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto all'aggiudicatario a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati.

Articolo 13

Recesso unilaterale dal contratto

1. L'Amministrazione ha il diritto di recedere in qualunque momento dal contratto, previo il pagamento all'esecutore del contratto delle prestazioni/forniture ritenute correttamente e pienamente eseguite dall'Amministrazione stessa, oltre al decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite.
2. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'esecutore del contratto da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni.

Articolo 14

Risoluzione del contratto

1. Ove accerti che i comportamenti dell'esecutore del contratto concretino grave o reiterato inadempimento alle obbligazioni contrattuali, tale da compromettere l'esatta esecuzione del contratto, l'Amministrazione formulerà, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento la contestazione degli addebiti al contraente, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Ove l'Amministrazione valuti negativamente le controdeduzioni acquisite ovvero il termine di cui al periodo precedente sia scaduto senza che il contraente abbia risposto, l'Amministrazione disporrà la risoluzione del contratto applicando le penali di cui al presente Capitolato, salvo il diritto al risarcimento dell'ulteriore danno;
2. Ove nel corso dell'esecuzione del contratto, l'Amministrazione accerti che la sua esecuzione non procede secondo le condizioni contrattuali, questa fisserà un congruo termine entro il quale l'esecutore si deve conformare a tali condizioni; trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto è risolto, salvo il diritto al risarcimento del danno.
3. Ove, al di fuori dei casi di cui al comma precedente, l'esecutore del servizio ritardi l'esecuzione del servizio rispetto ai termini di esecuzione contrattualmente definiti, l'Amministrazione gli intimerà, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, di adempiere in un congruo termine, con dichiarazione che decorso inutilmente tale termine, il contratto s'intenderà senz'altro risolto. Il predetto termine, salvo i casi di urgenza, non potrà essere inferiore a dieci giorni, decorrenti dal giorno di ricevimento della comunicazione. Scaduto il termine assegnato, ove l'inadempimento permanga, l'Amministrazione dichiarerà la risoluzione del contratto *ope legis* applicando le penali di cui al presente Capitolato, salvo il diritto al risarcimento dell'ulteriore danno.
4. In caso di fallimento dell'esecutore del contratto, il contratto sarà risolto con salvezza di ogni altro diritto o azione in favore dell'Amministrazione.

Articolo 15

Vicende soggettive dell'esecutore del contratto

1. In caso di morte del prestatore, se impresa individuale, ovvero di estinzione della società, l'Amministrazione potrà risolvere il contratto ovvero concordare con gli eredi o i successori la continuazione dello stesso.
2. Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori di contratti pubblici non hanno singolarmente effetto nei confronti di ciascuna stazione appaltante fino a che il cessionario ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni previste dall'articolo del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 1991, n. 187 e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal codice.

3. Nei sessanta giorni successivi l'Amministrazione può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, in relazione alle comunicazioni di cui al comma 1, non risultino sussistere i requisiti di cui all'articolo 10-sexies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.

4. Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i sessanta giorni di cui al comma 3 senza che sia intervenuta opposizione, gli atti di cui al comma 2 producono, nei confronti dell'Amministrazione, tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge.

5. Le disposizioni di cui ai commi che precedono si applicano anche nei casi di trasferimento o di affitto di azienda da parte degli organi della procedura concorsuale, se compiuto a favore di cooperative costituite o da costituirsi secondo le disposizioni della legge 31 gennaio 1992, n. 59, e successive modificazioni, e con la partecipazione maggioritaria di almeno tre quarti di soci cooperatori, nei cui confronti risultino estinti, a seguito della procedura stessa, rapporti di lavoro subordinato oppure che si trovino in regime di cassa integrazione guadagni o in lista di mobilità di cui all'articolo 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223.

Articolo 16

Proroga

E' esclusa ogni possibilità di proroga.

L'Amministrazione, qualora, in corso di esecuzione, si renda necessario un aumento delle prestazioni/forniture fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, potrà richiedere all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario – art. 106 c. 12 dlgs 50/16.

Articolo 17

Divieto di cessione del contratto

Il soggetto affidatario del contratto è tenuto a eseguire in proprio i servizi oggetto dello stesso. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto nell'art. 8 del presente Capitolato.

Articolo 18

Foro competente

1. Tutte le controversie eventualmente insorgenti tra le parti in rapporto al contratto, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione, adempimento e risoluzione, saranno di competenza, in via esclusiva, del Foro di Civitavecchia.

Articolo 19

Tutela dei dati personali

1 Il titolare del trattamento è il Comune di Civitavecchia – Pzza Guglielmotti, 7 – Civitavecchia -

2. Il responsabile del trattamento è il Dirigente del Servizio Innovazione Tecnologica ing. Giulio Iorio domiciliato in Civitavecchia, Pzza Guglielmotti, 7 -

3. Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto e disposto dal D.Lgs. n.196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, si precisa che:

- i dati forniti all’Amministrazione verranno trattati con o senza l’ausilio di mezzi elettronici dal personale dell’Amministrazione comunale e comunicati al Tesoriere in via strettamente funzionale al pagamento dei corrispettivi;

- il trattamento dei dati sarà esclusivamente finalizzato all’esecuzione del presente contratto e per il tempo necessario, fatta salva una diversa validità dei documenti in cui i dati stessi siano recepiti.

4. Ai sensi dell’articolo 29 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” (Codice) il contraente è designato “responsabile del trattamento dei dati personali” per le finalità di cui al presente contratto. Il contraente effettuerà il suddetto trattamento secondo le modalità e con gli strumenti definiti dall’Amministrazione comunale quale titolare del medesimo trattamento, adottando le misure di sicurezza prescritte dal D.Lgs. n. 196/03.

5. Il contraente, nell’espletamento dell’incarico ricevuto, tratterà i dati personali relativi al soggetto coinvolto nel caso assicurativo, che, come tale, è soggetto alla applicazione del Codice per la protezione dei dati personali. Il contraente deve provvedere a designare per iscritto i propri dipendenti e/o collaboratori quali incaricati del trattamento di che trattasi ai sensi di cui all’art. 30 del D.Lgs. n. 196/03, comunicare i relativi nominativi, unitamente all’ambito del trattamento a ciascuno consentito, al Dirigente responsabile, impartire loro le necessarie istruzioni e provvedere alla loro diretta sorveglianza.

6. Il contraente deve garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento di dati personali, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza, e deve effettuare il trattamento attenendosi alle istruzioni specifiche impartite dall’Amministrazione comunale.

7. In particolare i dati devono essere trattati in modo lecito e secondo correttezza; raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini compatibili con tali scopi; esatti e, se necessario, aggiornati; pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati; conservati in una forma che consenta l’identificazione dell’interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati.

8. Il Responsabile del Trattamento è tenuto a consentire agli interessati, titolari dei dati oggetto di trattamento, l’esercizio dei diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs n.196/2003.

9. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.

10. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:

a) dell’origine dei dati personali;

b) delle finalità e modalità del trattamento;

c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;

d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante;

e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

11. L’interessato ha diritto di ottenere:

a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;

b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non e' necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;

c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

12. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;

b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

13. Il trattamento di dati sensibili e giudiziari deve avvenire secondo modalità volte a prevenire violazioni dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità dell'interessato anche verificano periodicamente l'esattezza e l'aggiornamento dei dati sensibili e giudiziari, nonché la loro pertinenza, completezza, non eccedenza e indispensabilità rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi, altresì per i dati che l'interessato fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non possono essere utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene. Specifica attenzione deve essere prestata per la verifica dell'indispensabilità' dei dati sensibili e giudiziari riferiti a soggetti diversi da quelli cui si riferiscono direttamente le prestazioni o gli adempimenti. I dati sensibili e giudiziari contenuti in elenchi, registri o banche di dati, tenuti con l'ausilio di strumenti elettronici, devono essere trattati con tecniche di cifratura o mediante l'utilizzazione di codici identificativi o di altre soluzioni che, considerato il numero e la natura dei dati trattati, li rendono temporaneamente inintelligibili anche a chi e' autorizzato ad accedervi e permettono di identificare gli interessati solo in caso di necessità. I dati idonei a rivelare lo stato di salute devono essere conservati separatamente da altri dati personali trattati per finalità che non richiedono il loro utilizzo. I medesimi dati sono trattati con le modalità sopraesposte anche quando sono tenuti in elenchi, registri o banche di dati senza l'ausilio di strumenti elettronici. I dati idonei a rivelare lo stato di salute non possono essere diffusi.

14. Il Comune, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali e delle proprie istruzioni.

15. Il contraente è tenuto a relazionare semestralmente/annualmente sulle misure di sicurezza adottate e ad informare tempestivamente l'Amministrazione comunale in caso di situazioni anomale o di emergenze.

16. Il trattamento suddetto, da parte del contraente, cessa ad avvenuto espletamento dell'incarico. La cessazione del trattamento comporta la distruzione dei dati personali presso il contraente previa loro consegna al Comune di Civitavecchia, salvi gli obblighi previsti dalla legislazione vigente in materia di conservazione degli atti in cui gli stessi sono contenuti.

Articolo 20

Tracciabilità dei flussi finanziari

La ditta è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della L. n° 136/10 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.

La ditta dovrà prevedere, altresì, all'utilizzo di un conto corrente bancario o postale dedicato alla fornitura in parola, sul quale dovranno transitare i movimenti finanziari effettuati esclusivamente con lo strumento del bonifico bancario o postale.

Qualora l'appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della L. 136/10 per la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto, il contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

Articolo 21

Norma di rinvio

1. Per quanto non sia specificamente contenuto nei documenti semplificati di gara, si fa riferimento alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.

Articolo 22

Responsabile del procedimento

Il responsabile unico del procedimento di esecuzione della Trattativa Diretta per la fornitura e posa in opera di attrezzature ludiche per il Centro Estivo comunale è la dssa Paola Zanforlini, tel. 0766590918 – mail paola.zanforlini@comune.civitavecchia.rm.it

La presente richiesta non vincola la Stazione Appaltante.